

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 maggio 1986, n. 288.

**(Annulla T.A.R. Puglia – Bari, 25 gennaio 1985, n. 52)**

*È legittima la presa d'atto, da parte del consiglio comunale, delle dimissioni presentate da un consigliere neoeletto, ancor prima di procedere alla convalida degli eletti (sentenza pronunciata in base alla normativa vigente al tempo).*

*Omissis.*

Per completezza d'indagine, va, infine, precisato che, in sede di convalida degli eletti, al precipuo fine della conservazione, nella sua interezza della composizione del relativo organo collegiale, al Consiglio che tenuto a disporre la verifica della condizione della loro eleggibilità, con la conseguente surroga di quelli che fossero privi del rispettivo requisito, è consentito, in virtù della stessa ratio prendere atto della volontaria dimissione dalla conseguita investitura di eventuali rinunciatari e loro sostituzione, atteso che per i successivi adempimenti della nomina del Sindaco e della Giunta municipale l'organo che vi provvede deve avere il maggior indice di rappresentatività e che la preventiva convalida e o meno dei dimissionari si tradurrebbe in un atto *inutiliter* assunto, per la sua superfluità.

*Omissis.*